

**La seduta comincia alle 14,15.**

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bertolini, Falanga, Finocchiaro, Mancini, Oricchio e Ventura Giacomo Angelo Rosario sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Casero, Licastro, Giacco, Martella, Pepe Mario e Carlucci.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di applicazione extradistrettuale di magistrati ordinari (Approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato) (2629).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 aprile 2002: « Disposizioni in materia di applicazione extradistrettuale di magistrati ordinari ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge in titolo e che il prescritto numero di deputati ne ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta odierna.

Ricordo altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, ha convenuto di fissare un breve termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame, in maniera tale da consentire una sua eventuale approvazione finale entro la seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO RUSSO, *Relatore*. Mi richiamo alla relazione svolta in sede referente nella seduta del 18 aprile 2002.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire eventualmente in sede di replica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle 14,20 di oggi.

Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alla 14,20, è ripresa alle 14,25.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge (*vedi allegato*). Nessuno chiedendo di parlare e poiché non sono stati presentati emendamenti, la Commissione procederà alla votazione degli articoli e successivamente alla votazione nominale finale.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(È approvato).*

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

#### **Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale sul disegno di legge di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di applicazione extradistrettuale di magistrati ordinari » *(Approvato dalla 2<sup>a</sup>*

*Commissione permanente del Senato)*  
(2629):

Presenti e votanti ..... 23

Maggioranza ..... 12

Hanno votato sì ..... 23

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:* Annunziata, Bonito, Carboni, Carlucci, Casero, Ghedini, Giacco, Gironda Veraldi, Grillini, Kessler, Lucidi, Martella, Mormino, Nicastro, Paniz, Pecorella, Pepe Mario, Perlini, Pisapia, Pittelli, Russo Antonio, Tarditi e Vitali.

**La seduta termina alle 14,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa  
il 22 maggio 2002.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

## ART. 1.

1. All'articolo 110, comma 5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro

136.832,00 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

